



**COMUNE DI
CASALETTO SPARTANO
PROV. DI SALERNO**

**REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE**

Il presente Regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – DESTINATARI	3
ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO	4
ART. 4 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO.....	4
ART. 5 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO.....	4
ART. 6 - CENTRALE DI COMMITTENZA.....	4
ART. 7 - QUOTA DEL 20% (INNOVAZIONE E FORMAZIONE).....	5
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	5
ART. 8 - MODULAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.....	5
ART. 9 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.	5
ART. 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	6
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	6
ART. 11 - MODULAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E/O FORNITURE.....	6
ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	7
CAPO IV - NORME COMUNI	7
ART. 13 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 14 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	7
ART. 15 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO	8
ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	8
ART. 17 – NORME FINALI.	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche relativo alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 2 – DESTINATARI.

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) responsabile unico del procedimento - RUP;
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico;

- t) i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato o regolamento che lo sostituisce.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO.

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 13.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO.

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Siccome l'Ente ha adottato metodi e strumenti digitali per la gestione informatica degli appalti, detto limite è incrementato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma 1 incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO.

1. Sono esclusi dall'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) l'affidamento di contratti esclusi nei settori ordinari di cui all'art. 56 del Codice.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

ART. 6 - CENTRALE DI COMMITTENZA.

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ove questa abbia svolto una delle attività di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 3 % delle risorse di cui al precedente art. 1 comma 3 lettera A), attribuito su richiesta della centrale di committenza.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa C.U.C.

ART. 7 - QUOTA DEL 20% (INNOVAZIONE E FORMAZIONE).

1. La quota di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del presente Regolamento, viene incrementata dalla quota parte:
 - dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al precedente art. 4;
 - dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del Responsabile secondo quanto specificato nei successivi articoli;
 - dell'incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del dirigente (in detta ipotesi vi rientrano anche gli incentivi correlati a funzioni astrattamente incentivabili che non vengono però svolte nell'ambito della specifica procedura di affidamento).
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate all'acquisto di beni, tecnologie e servizi, funzionali alla realizzazione di progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), attraverso l'implementazione della dotazione tecnica, elettronica e informatica dell'Ente, la progettazione e l'acquisizione di percorsi formativi per BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist, per i dipendenti dell'Ente;
 - l'implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico degli uffici, con particolare riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli ed alle piattaforme elettroniche utilizzate per gli affidamenti;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per:
 - le attività di formazione finalizzate all'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, incluso lo svolgimento di master e dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche ed amministrativo-contabili connesse alla rendicontazione della spesa;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

ART. 8 - MODULAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI		
Importi	Totale	Incentivo
Importo ≤ alla soglia di rilevanza europea (art. 14 del D. Lgs 36/2023)	2,00%	1,60%
Importo > alla soglia di rilevanza europea (art. 14 del D. Lgs 36/2023)	1,90%	1,52%

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.

1. Le varianti conformi all'art. 120 comma 1 lett. C) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è

calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

ART. 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività		Fase	%
1	Programmazione della spesa per investimenti;	PP	3,00%
2	Responsabile unico del progetto (RUP)	P+A+E	65,00%
3	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e progetto di fattibilità tecnica ed economica	P	2,00%
4	Redazione del progetto esecutivo;	P	5,00%
5	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	P	3,00%
6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione;	P	5,00%
7	Predisposizione dei documenti di gara;	A	5,00%
8	Direzione dei lavori (DL);	E	6,00%
9	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	E	3,00%
10	Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di regolare esecuzione e/o Collaudo statico (oce necessario)	E	3,00%
Totale			100,00%

Legenda Fasi:

PP	Fase di Programmazione
P	Fase di Progettazione
A	Fase di Affidamento
E	Fase di Esecuzione

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche non espletate, vanno ad incrementare la quota di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 11 - MODULAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E/O FORNITURE.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E/O FORNITURE		
Importi	Totale	Incentivo
Importo ≤ alla soglia di rilevanza europea (art. 14 del D. Lgs 36/2023)	2,00%	1,60%
Importo > alla soglia di rilevanza europea (art. 14 del D. Lgs 36/2023)	1,90%	1,52%

2. Per gli affidamenti di forniture di beni e/o servizi caratterizzati da tecnologie complesse e innovative, o che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze o la collaborazione con altri soggetti, o per le quali, in ragione della complessità, del carattere innovativo e tecnologico dei beni e servizi oggetto di affidamento, sia opportuno nominare il direttore dell'esecuzione del contratto, si provvede alla relativa nomina con determina del Responsabile di Area competente, su proposta del RUP.
3. L'Incentivo per gli appalti di servizi e/o forniture previsti dal presente Regolamento sono attribuiti a condizione che sia stato nominato il DEC, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del Codice.
4. Agli appalti di servizi e forniture si applica la disciplina delle varianti di cui al precedente art. 9.

ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività		Fase	%
1	Programmazione della spesa per investimenti;	PP	3,00%
2	Responsabile unico del progetto (RUP)	P+A+E	65,00%
3	Redazione del Progetto (livello unico)	P	5,00%
4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	P	3,00%
5	Predisposizione dei documenti di gara;	A	5,00%
6	Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	E	10,00%
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	E	3,00%
8	Verifica conformità (collaudo/certificato regolare esecuzione)	E	6,00%
		Totale	100,00%

Legenda Fasi:

PP	Fase di Programmazione
P	Fase di Progettazione
A	Fase di Affidamento
E	Fase di Esecuzione

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche non espletate vanno ad incrementare la quota di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

CAPO IV - NORME COMUNI

ART. 13 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.

1. L'incentivo viene attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle riportate nei precedenti artt. 10 e 12. Ai fini dell'attribuzione, è necessario tener conto:
 - del rispetto dei tempi assegnati per la specifica attività di cui ciascuno è incaricato;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta, rispetto a quella assegnata;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi, al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Conformemente al disposto dell'art. 45 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 l'incentivo è corrisposto dal Responsabile dell'Area competente dell'intervento che accerta e attesta, sentito il RUP, le funzioni svolte dal dipendente.
3. La corresponsione dell'incentivo, da parte del Responsabile, è supportata da idonei elementi valutativi espliciti e dettagliati in apposita scheda allegata al provvedimento. Detta scheda può essere anche sostituita da dettaglio riportato nel provvedimento di liquidazione.
4. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura fermi i limiti di spettanza.
5. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico da disposizioni normative e/o regolamentari, o che non svolgano quanto loro assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

ART. 14 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE.

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi,

Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nei casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più attività, separatamente considerate ai fini dell'Incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 15 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente

nell'anno, a perfezionamento di ciascuna fase (Programmazione, Progettazione, Affidamento, Esecuzione).

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone la scheda di cui all'art. 13 del presente regolamento per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - il riferimento al perfezionamento della fase; la percentuale realizzata nell'anno (o anni) di funzioni incentivabili;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Nell'ipotesi in cui l'incentivo da liquidare riguarda l'attività svolte dal Responsabile, la relativa liquidazione è disposta dal soggetto che l'Amministrazione individuerà o eventualmente dal Segretario Comunale.
5. Resta inteso che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 4 del D. lgs. 36/2023 debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

ART. 17 – NORME FINALI.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture soggetti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni gerarchicamente sovraordinate. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.